

## ***Diritti indisponibili e arroganza sindacale***

a binario unico o particolarmente lunghe (sino ad 8 Km.). Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto che qualora il macchinista venga colpito da malore in un punto della tratta che presenta le caratteristiche suddette, le procedure di soccorso adottate da Trenitalia s.p.a. non siano idonee a garantire che l'infortunato possa ricevere le cure necessarie in tempo utile. A tale riguardo va rilevato che la

***L'abbiamo scritto a tutte le ASL e a tutte le Procure. Lo abbiamo sempre sostenuto perché NOI il lavoro lo facciamo tutti i giorni!! Con l'equipaggio a doppio macchinista era il treno che andava verso i soccorsi. Oggi è il soccorso che deve andare a cercarsi il treno in linea, in galleria, sui viadotti....***

Dipartimento di Prevenzione ha così concluso: "Stante l'esito degli accertamenti effettuati, considerata la conduzione dei treni con agente unico/solo adottata dalle predette Divisioni di Trenitalia s.p.a. sulla tratta ferroviaria di cui trattasi, considerate le procedure di pronto soccorso attualmente previste nel Documento di valutazione del rischio in caso di malore/infortunio del macchinista, si ritiene che sui treni con condotta ad agente unico/solo, in caso di infortunio/malore del macchinista o del capotreno che richieda soccorso sanitario urgente e l'arresto del treno in linea (anche in galleria), non siano garantite tempistiche adeguate di soccorso sanitario nei tempi più rapidi possibili, come ad esempio avviene nel caso dei treni con condotta a doppio agente".

***Errare è umano ma perseverare è non solo Diabolico a volte può apparire Criminale!!!!  
Aspettiamo il morto per capire queste cose???????***

***Noi lo diciamo dal 2009!!!!!!***

***Ora lo dicono almeno 2 sentenze di Tribunale.***

Venendo al caso in esame, il Tribunale ha rilevato che si è verificato un arretramento della tutela antinfortunistica essendosi dilatati i tempi di soccorso per il macchinista che, colto da malore, sia impossibilitato a proseguire nella conduzione del treno. Ed ha ritenuto di ravvisare, in ciò, una violazione sia dell'art. 2087 c.c. sia delle disposizioni relative a pronto soccorso laddove impongono ai gestori delle infrastrutture e alle imprese ferroviarie di predisporre " ... procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati" (art. 4 del decreto interministeriale n. 19/2011).

***E nonostante ciò firmeranno un ampliamento delle utilizzazioni con TPT e lo faremo anche di notte!!!!***

salute del macchinista. Vanno qui ribadite le valutazioni del giudice di primo grado quanto alla necessità di dare piena protezione al diritto alla salute dei lavoratori laddove sia materialmente possibile da parte dell'imprenditore adottare un modello organizzativo maggiormente efficace; e, nel caso in esame, che vi fosse tale possibilità emerge in modo indiscutibile dal fatto che un modello maggiormente efficace a fornire un primo soccorso sollecito era stato già adottato da Trenitalia s.p.a. con il precedente modulo di equipaggio, poi dismesso unicamente per ridurre i costi a carico dell'azienda.